

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 14

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(GU n. 1 del 3-1-2009)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale).

1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, dopo le parole: «Misure di salvaguardia» sono inserite le seguenti: «in ambito venatorio».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, e' sostituito dal seguente:

«1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e)

della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto.

2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «di durata almeno quinquennale,» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, dopo la parola: «ferroviari» e' inserita la seguente: «ed» e le parole: «e di cabotaggio» sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, e' sostituito dal seguente:

«2-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.».

4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998, dopo le parole: «nazionali ed internazionali),» sono inserite le seguenti: «nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare,».

5. Dopo il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998 e' inserito il seguente comma:

«2-quater. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea.».

6. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «fino al 31 dicembre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2007,».

7. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

8. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «dal 1 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 gennaio 2010».

9. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, la parola «Trasferimenti» e' sostituita dalla seguente: «Conferimenti».

10. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) alle Provincie per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;

b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.

5-ter. La subdelega di cui al comma 5-bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:

a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo;

b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo;

c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalita' previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;

d) le autorizzazioni di cui all'art. 7.».

11. Al comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), entro il termine del 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 5-ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere «.

12. Al comma 1 dell'art. 18 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2007».

13. Al comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «31 dicembre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007,».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2007 e' soppressa.

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e' sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui all'art. 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.».

3. All'art. 26 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «dalla data di erogazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti «dalla data di concessione del contributo.».

4. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008.».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale

1. La validita' dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio-sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo art. 12, e' prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell'anno 2005.

Art. 6.

Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili

1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a:

a) la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprieta' del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacita' motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;

b) l'adattamento dell'autoveicolo di proprieta' del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilita' di bilancio.

3. L'istruttoria e' effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalita' stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attivita' per favorire la presenza istituzionale della Regione).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1986, e' inserito il seguente:

«5-bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, puo' altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell'art. 1 dello Statuto).».

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 21/1986, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Contributi e partecipazione finanziaria). - 1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalita' con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell'intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione.».

3. L'art. 8 della legge regionale n. 21/1986, e' abrogato.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 22/2007, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia.».

Art. 9.

Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata

1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalita' determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e' inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, puo', ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.».

2. Al comma 3 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre».

3. Al comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 27/1996, dopo le parole: «in conseguenza di» sono inserite le seguenti: «collocamento a riposo,».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni).

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2008, è sostituito dal seguente:

«2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall'art. 24. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto art. del codice dei contratti pubblici.».

2. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «ad ogni singolo appalto» sono aggiunte le parole: «ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 125, commi 9 e 11 del codice dei contratti pubblici.».

3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «incarichi professionali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all'art. 27 della presente legge,».

4. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2008, le parole «comma 1 bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-quater».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio educativi e didattici)

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1998, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

2. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 6/1998, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

Art. 14.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 18/2007 dopo le parole: «indicati dalla legge n. 752/1985,» sono aggiunte le parole «con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1 novembre al 31 marzo; ».

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2006 le parole: «; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio» sono soppresse.

Art. 16.

Sostegno alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. La Giunta regionale definisce nuove modalita' operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, «Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici»).

2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della legge regionale n. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazione del regolamento regionale 14 gennaio 2003, n. 2 (Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997).

1. Il regolamento regionale n. 2/2003 e' abrogato.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile)

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «in collaborazione con gli» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei progetti presentati dagli».

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, dopo le parole: «all'Albo regionale» sono aggiunte le seguenti: «, seconda parte».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «per motivi di studio» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «il compenso previsto nel Piano regionale annuale» sono sostituite dalle seguenti: «appositi compensi e benefici».

Art. 19.

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della societa' dell'informazione in Liguria).

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni, dopo la lettera l-bis) e' inserita la seguente: «1-ter) ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure.».

2. Al numero 3, lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/200, dopo le parole: «Centro regionale per la ricerca e l'innovazione», sono inserite le seguenti: «, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure.».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico)

1. All'art. 5 della legge regionale n. 17/i 986, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attivita' con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalita' organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;

b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;

c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2001 sostituita dalla seguente: «(Indennita' di funzione, rimborsi spese e missioni)».

2. All'art. 11 della legge regionale n. 5/2001 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta ufficialmente convocata, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali.

3. Puo' essere riconosciuto al Presidente, secondo modalita' stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il rimborso delle spese di viaggio e dai pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attivita' preparatorie delle sedute ufficiali.

4. Ai Componenti che, su incarico del Comitato e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.».

Art. 22.

Interpretazione autentica dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 5/2001

1. L'art. 3, comma 4, primo capoverso della legge regionale n. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo

Comitato, ancorche' eletti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 19/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Indennita' di funzione e rimborso spese). - 1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta e' attribuita una indennita' di funzione, per dodici mensilita', pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese e' dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attivita' preparatorie delle sedute ufficiali.

3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)

1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2006, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:

«6-bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 3/1987 le parole «deliberate dall'Ufficio di Presidenza» sono spostate alla fine del comma; la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «zona» e la parola «residenza» e' sostituita dalla parola «domicilio».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

1. All'art. 7, comma 1, lettera g-ter) della legge regionale n. 38/1990, le parole «di fascia A per la categoria D3» sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2008, dopo le parole: «tre componenti» sono aggiunte le seguenti: «di nomina regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 10/2008, le parole: «fino a euro 715.000,00» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2008, le parole: «almeno» ed «ordinaria» sono soppresse.

4. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 10/2008, e' inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Norme finali). - 1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all'adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale - Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale.

2. Il comma 2 e il comma 6 dell'art. 6 sono soppressi.».

Art. 28.

Norma di interpretazione autentica

1. All'art. 29, comma 6 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per «zona dove e' vietata la caccia» si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. L'art. 29, comma 6 della legge regionale n. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente e' calcolata fra i rispettivi impianti principali.

3. L'art. 29, comma 8 della legge regionale n. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri e' calcolata dall'impianto principale dell'appostamento fisso.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) e' sostituito dal seguente:

«1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalita' in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unita' abitative di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2008 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, e' consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione e' consentita a fronte di

corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2008 e' soppresso.

4. L'art. 16 della legge regionale n. 2/2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi). - 1. Le unita' abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi e' soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.».

5. Il comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 e' soppresso.

6. Il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2008 e' sostituito dal seguente:

«6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unita' abitative prefabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

7. Il comma 7 dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2008 e' soppresso.

8. All'art. 68, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2008 la parola «annuale» e' sostituita dalle parole «della variazione».

9. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 2/2008, le parole «con esclusione di quelle all'aria aperta» sono soppresse.

10. L'art. 71 della legge regionale n. 2/2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 71 (Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta). - 1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto

all'art. 56, con le modalita' disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, e' consentita l'installazione di:

a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento;

b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non e' soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Le aziende ricettive all'aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalita' previste dallo specifico regolamento.

5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalita' previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all'adeguamento delle strutture. Tale progetto e' inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell'attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell'art. 16.

6. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge; possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982.

7. Le strutture ricettive all'aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalita' previste dallo specifico regolamento.».

Art. 30.

Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. All'art. 6-bis, comma 1 della legge regionale n. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole «in forma congiunta» sono eliminate.

Art. 31.

Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 «Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri»).

1. All'art. 5 della legge regionale n. 4/2008 le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2009».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 15/1 989 e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Accessibilita' sostenibile). - 1. Al fine di garantire condizioni di mobilita' sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all'accessibilita' delle persone.».

Art. 33.

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Nell'ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'attivita' del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell'UPB 18.101 «risorse umane» del bilancio regionale.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2008, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante prelevamento dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» di quota pari ad euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa e l'iscrizione di:

euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 7.207 «Edilizia pubblica e sociale» per gli interventi previsti dall'art. 32;

euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 9.206 «Interventi connessi ad attivita' socio sanitaria» di nuova istituzione, per gli interventi previsti dall'art. 6.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 35.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2008

BURLANDO